



## Direttore Tecnico Archeologo libero professionista: esperienze e criticità.

Claudia Pizzinato, Beatrice Emma Zamuner – Comitato ANA Veneto

### Abstract

L'archeologo/archeologa che esercita la libera professione può ricoprire diversi ruoli e può facilmente passare da assistente allo scavo per edilizia ad esecutore di scavo archeologico scientifico, trasformandosi rapidamente in direttore tecnico a tutti gli effetti.

La committenza, però, inquadra spesso il libero professionista nella categoria "servizi", allo scopo di snellire le pratiche burocratiche e agevolare la fluidità dei ruoli. In realtà il professionista archeologo presta non solo un servizio tecnico, ma anche un'attività inquadrabile nella categoria "lavoro" e una consulenza scientifica, fungendo da armonizzatore tra le urgenze di ammodernamento delle aree urbane e le esigenze di tutela, conservazione e registrazione delle tracce del passato.

Il presente contributo offrirà alcuni spunti relativi ad uno sbocco professionale ancora poco conosciuto e sfruttato dagli stessi archeologi, evidenziandone le potenzialità.

L'archeologo come Direttore Tecnico nei cantieri rappresenta una figura professionale di elevata specializzazione, che unisce in sé competenze scientifiche, tecniche, organizzative e giuridiche. Una figura ponte tra il sapere accademico e le esigenze concrete del mondo dei lavori pubblici, oggi sempre più centrale nel panorama della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale.

### Il nuovo questionario ANA sulle Attività Archeologiche 2025: uno sguardo aggiornato sulla professione.

Nell'ambito delle proprie attività di monitoraggio e analisi della professione, l'Associazione Nazionale Archeologi (ANA) ha avviato, dal 1 Agosto 2025, un nuovo questionario dedicato alle attività archeologiche, con l'obiettivo di delineare un quadro aggiornato delle condizioni professionali e delle dinamiche operative del settore<sup>11</sup>.

L'iniziativa si inserisce nel solco di un impegno costante che periodicamente porta l'ANA a intraprendere indagini di dettaglio sullo stato degli archeologi italiani (si vedano i censimenti nazionali del 2005 e 2011<sup>12</sup>) e che nel 2024 ha visto intensificarsi tale azione tramite il Terzo Censimento Nazionale degli Archeologi Italiani e il Questionario sulle Discriminazioni e gli Abusi di Genere<sup>13</sup>.

I dati preliminari del Questionario 2025 sulle Attività Archeologiche<sup>14</sup> offrono spunti di riflessione significativi. Alla data in cui si scrive il presente contributo, a raccolta dati quindi ancora a aperta, solo il 28% circa dei partecipanti dichiara di aver ricoperto il ruolo di Direttore Tecnico, e fra questi un interessante 5% circa lo ha fatto nell'ambito di attività subacquee.

<sup>11</sup> Il Questionario è attualmente aperto mentre si scrive (fine ottobre 2025), i dati che seguono sono aggiornati al 03/11/2025.

<sup>12</sup> <https://www.archeologi.org/index.php/professione/censimento>

<sup>13</sup> [https://www.archeologi.org/sites/default/files/inline-files/ANA\\_Censimento%2BQuestionario%202024\\_0.pdf](https://www.archeologi.org/sites/default/files/inline-files/ANA_Censimento%2BQuestionario%202024_0.pdf)

<sup>14</sup> <https://www.archeologi.org/comunicazione/notizie/questionario-2025-sulle-attivit a-archeologiche>



Analizzando la distribuzione anagrafica, la fascia più rappresentata risulta quella dei 40-50 anni (circa 45%), seguita dai 50-60 (circa 31%), e con simili percentuali per le fasce 30-40 anni (11% circa) e 60-70 anni (13% circa).

Un ulteriore elemento di interesse riguarda l'inquadramento professionale: il 69% circa delle suddette risposte provenivano da professionisti dell'ambito privato (di cui ben il 39% circa p. iva in regime forfettario), e solo il 31% riguardava dipendenti pubblici (di cui il 23% circa a tempo indeterminato).

Se è vero, quindi, che ancora molti professionisti, pur svolgendo mansioni riconducibili alla Direzione Tecnica, non ne hanno piena consapevolezza giuridica e professionale, la maggiore percentuale di rispondenti nella fascia di età 40-50 anni può farci desumere un aumento della consapevolezza rispetto al passato.

Il questionario, ancora aperto, costituisce dunque uno strumento prezioso non solo per quantificare, ma anche per stimolare una riflessione collettiva sul ruolo dell'archeologo e sulle sue responsabilità operative e normative.

### **Evoluzione normativa: il riconoscimento della figura dell'archeologo DT**

Un passaggio cruciale nel percorso di definizione e riconoscimento del Direttore Tecnico archeologo si colloca nell'Allegato II.18 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023). Tale allegato stabilisce i requisiti richiesti alle imprese per qualificarsi e partecipare agli appalti pubblici che interessano beni tutelati ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004), con particolare riferimento alla categoria OS25, relativa agli scavi archeologici.

L'articolo 11, comma 3, lettera c, nella sua formulazione aggiornata, dispone che "La direzione tecnica per i lavori di cui al presente allegato è affidata, relativamente alla categoria OS25, ad archeologi in possesso dei titoli previsti di cui all'Allegato I.8 del Codice."

La modifica introdotta dal D.Lgs. 209/2024 (in vigore dal 31 dicembre 2024) ha sostituito la precedente dizione generica "a soggetti in possesso dei titoli previsti" con la più precisa "ad archeologi", segnando così un riconoscimento esplicito e inequivocabile della competenza professionale dell'archeologo in tale ruolo.

Un risultato tutt'altro che formale, ottenuto grazie anche all'azione di interlocuzione costante e qualificata dell'ANA nel processo di revisione del Codice dei Contratti Pubblici. L'apparente "semplice" sostituzione di due termini ha in realtà una portata sostanziale. Il riferimento diretto alla categoria professionale degli archeologi rimanda infatti alla Legge 110/2014, che ha introdotto il riconoscimento giuridico dei professionisti dei beni culturali, e al D.M. 244/2019, che definisce i requisiti professionali e disciplina la formazione degli elenchi nazionali dei medesimi.

A completamento, la recente Circolare n. 10/2025 della Direzione Generale ABAP del Ministero della Cultura fornisce chiarimenti applicativi in merito al D.Lgs. 209/2024, consolidando il quadro interpretativo della normativa.

In un commento apparso sui social, qualcuno ha definito questa modifica "una questione solo semantica". Tuttavia, come ben sappiamo, la semantica è sostanza, soprattutto nel



diritto.

Le parole determinano competenze, responsabilità e riconoscimenti: in questo caso, sanciscono l'attribuzione di un ruolo tecnico di primaria importanza a una figura professionale dotata di formazione specifica e competenze certificate.

Il percorso che ha condotto a questo risultato rappresenta una tappa di maturazione collettiva per la comunità archeologica italiana. La sostituzione di due sole parole in un testo normativo ha modificato non solo la lettera della legge, ma anche la percezione del ruolo dell'archeologo nel sistema dei lavori pubblici e nella gestione del patrimonio culturale.

Oggi, più che mai, la collaborazione tra istituzioni, associazioni di categoria e professionisti appare la via maestra per consolidare i progressi ottenuti e per continuare a promuovere la tutela dei diritti, delle competenze e della dignità del lavoro archeologico.

Perché dietro ogni riforma normativa, c'è sempre una conquista culturale: quella di una professione che, con rigore scientifico e senso di responsabilità, custodisce la memoria materiale del nostro passato per consegnarla, integra e comprensibile, alle generazioni future.

B.E.Z.

### **L'archeologo Direttore Tecnico: un caleidoscopio di ruoli**

Chiunque abbia esperienza in archeologia sa che entrare in un cantiere comporta rivestire diversi ruoli professionali: si può agire come "semplice" osservatore (l'archeologo in assistenza o sorveglianza che dir si voglia), come registratore di dati (ancora in assistenza, ma con attività di documentazione limitata alle sezioni in avanzamento di trincea), o come operatore scientifico, nel momento in cui emerge qualche ritrovamento significativo e l'archeologo deve entrare fisicamente, sebbene temporaneamente, nello scavo per mettere in luce gli oggetti, i manufatti, le strutture per poterli meglio interpretare e documentare.

E da questo momento l'archeologo coordina le operazioni e si interfaccia direttamente con il funzionario di zona della Soprintendenza competente territorialmente, diventando a tutti gli effetti un direttore lavori.

Se poi il professionista in questione è totalmente investito del suo ruolo dal punto di vista civico, etico e aggiungerei morale, egli si adopera, per quanto possibile e nei limiti delle regole di sicurezza, per rendere accessibile la visita del bene riscoperto alla comunità interessata a conoscerlo.

Infine, una volta concluse le operazioni e terminate tutte le attività di documentazione, studio e restituzione, l'archeologo trasmette apertamente i dati raccolti in modo da condividere con tutta la comunità le nuove scoperte e la nuova narrazione dei luoghi investigati.

Questo è quanto accade abbastanza di frequente ad un professionista incaricato di seguire banalmente gli scavi per la posa di una nuova rete fognaria o per la realizzazione di un interrato che dovrà ospitare dei garage in centro storico. Si delineano delle competenze non banali richieste alla nostra figura professionale.



La legge, però, non può far altro che configurarci e assimilarci ad altre figure professionali coinvolte in progettazione e direzioni lavori, quali ingegneri e architetti, che in sostanza non fanno mai un "lavoro" all'interno degli scavi.

Insomma, la nostra figura è sicuramente diversa e non completamente equiparabile ad altre, ma di fatto noi fungiamo da tramite tra chi realizza l'opera (progettisti, committenza, stazione appaltante) e chi deve esercitare la tutela, ovvero la Soprintendenza territorialmente competente, rispondendo ad entrambe del nostro operato, sia tecnico che scientifico.

L'inserimento in un D.Lgs. quale il 36/2023, tagliato per figure eminentemente tecniche, è stato per la nostra categoria una conquista e un riconoscimento, ma, nonostante ciò, la nostra categoria è talmente giovane e poco conscia del suo peso e valore da non sapere sempre quando e perché rivestiamo il ruolo di DT.

Inoltre, sarebbe opportuno pretendere di attivare la fase di progettazione non solo nel caso di procedure legate alla Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), ma sin dai processi di pianificazione territoriale in modo da orientare correttamente le politiche di sviluppo urbanistico delle comunità e non incorrere in rallentamenti, difficoltà di scelta e problematiche di gestione del cantiere.

Il D.Lgs. 36/2023, inoltre, prevede per il nostro ruolo anche altre attività, tipo quella di collaudo (art. 116. Collaudo e verifica di conformità), ancora poco praticate: nel questionario ANA 2025 sopra citato, ad esempio, i dati preliminari parlano di uno scarso 3%, rispetto ai rispondenti totali.

Altre attività, importanti e adeguate alle nuove esigenze di fare cultura (es. il coinvolgimento della comunità, di cittadini e non, che si interessa ai Beni Culturali, perseguendo i valori della Convenzione di Faro, ad esempio), non vengono invece correttamente perseguite, pur rientrando nelle possibilità di quei processi partecipati già attesi dal suddetto Codice dei Contratti Pubblici.

In conclusione, molta strada si è fatta, e molta ancora ce n'è da fare. Dagli anni '90 del secolo scorso, quando è nata la nostra professione, ad oggi abbiamo ottenuto molti riconoscimenti, sia formali che sostanziali. Ma ora è il momento di chiedere che vengano elaborate norme adeguate alla nostra figura e al nostro operato: è il momento di una legge specifica che guardi all'archeologia e ai suoi operatori in forma globale.

C.P.





cooperativa archeologia

**Il Direttore Tecnico nell'impresa archeologica.  
Direzione tecnica e qualificazione. L'emergere dell'archeologia  
nelle categorie di lavori e della figura professionale  
dell'archeologo nella direzione tecnica.  
Stefano Coccia – Direttore Tecnico Cooperativa Archeologia**

**Abstract**

L'intervento approfondirà il ruolo del Direttore Tecnico all'interno di un'impresa archeologica, mettendo in luce responsabilità, competenze e funzioni che caratterizzano questa figura. Saranno illustrate le tappe attraverso le quali, anche nella qualificazione dell'impresa, si è giunti al riconoscimento professionale dell'archeologo. Saranno infine evidenziati i principali aspetti organizzativi e gestionali del ruolo, con l'obiettivo di offrire una testimonianza concreta su una delle figure chiave per la qualificazione del settore.

Nell' art. 2 del Capitolato generale degli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.M. 28 maggio 1895, per l'ammissione alle gare di appalto era necessario produrre, oltre ai certificati penali e di moralità, un "certificato di idoneità rilasciato dal Prefetto o Sottoprefetto del luogo dove il concorrente ha eseguito **per conto proprio, o diretto per conto altrui**, lavori pubblici o privati analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prova di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento o nella direzione di detti lavori".

La rilevanza della direzione tecnica di lavori analoghi nell'ammissione alle gare di appalto, anche disgiunta dalla esecuzione degli stessi, è attestato quindi fin dai primordi della legislazione nazionale sulla qualificazione per gli appalti pubblici.

Anche con l'art. 67 del Regio Decreto del 23 maggio 1924 n. 827, *Regolamento per l'esecuzione della legge sull'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato*, la possibilità per un'impresa di essere ammessa all'esecuzione di lavori pubblici, veniva condizionata alla previa dimostrazione delle proprie capacità operative a mezzo di apposita certificazione e il contraente era obbligato a produrre un attestato, rilasciato dal prefetto, dal quale risultasse che lo stesso aveva "dato prove di perizia e di sufficiente pratica nell'eseguimento, **o nella direzione di altri consimili contratti di appalto**".

Il concetto di precedente esperienza, anche attraverso la sola direzione delle attività per conto di altri, è un principio ancora oggi in essere nella "dote" che il direttore tecnico può portare nella qualificazione di un'impresa.

Nel 1936 viene istituito presso il Ministero dei lavori pubblici, l'Albo nazionale degli appaltatori, (Regio Decreto legge, 25 giugno 1936, n. 1538). Tutte le amministrazioni dello Stato e degli altri enti pubblici si sarebbero dovuti rivolgere, per gli appalti di importo superiore a 50.000 lire, a imprenditori iscritti nell'albo. Fra le categorie di lavori, al punto C, troviamo i *Lavori di restauri monumentali*.

La figura del Direttore tecnico appare in questo contesto come figura apicale per la quale vengono richiesti, in alcune circostanze, gli stessi requisiti di ordine generale richiesti per i soci, oltre a quelli di ordine tecnico professionale.

Quando si arrivò nel 1962 all'istituzione dell'Albo Nazionale Costruttori, l'Italia è cambiata profondamente, con lo sviluppo del mondo delle imprese e si percepisce l'esigenza della



verifica della consistenza della realtà imprenditoriale, sulla base di attestati di appalti realizzati senza contestazioni, dell'organico in forza all'azienda e delle attrezzature disponibili oltreché del possesso di una direzione tecnica. Il direttore tecnico che assume la responsabilità della buona esecuzione dei lavori, non è necessariamente coincidente con il legale rappresentante.

I lavori di scavo archeologico saranno ricompresi nella categoria G2 fino all'abolizione dell'albo stesso alla fine del secolo scorso mentre il restauro specialistico, nella riforma dell'Albo Nazionale Costruttori correlata alla legge 109, ha visto riconosciuta nel 1998 la categoria specialistica S2<sup>15</sup>.

Fino allo scorcio del XX secolo la direzione tecnica resta in capo a figure professionali tipicamente edili –geometri, ingegneri, architetti- mentre è solo con il decreto Bargone (DPR 25 gennaio 2000, n. 34), nel clima del post tangentopoli, che si giunge a una svolta della regolamentazione con l'abolizione dell'Albo Nazionale Costruttori, l'istituzione delle SOA - Società Organismo di Attestazione, di natura privata e sottoposte all'Autorità di vigilanza sugli appalti- dando vita a un nuovo sistema di categorie.

Con un importante riconoscimento delle lavorazioni specialistiche archeologiche, finalmente distinte dalla OG2, si istituisce la OS 25 e si definiscono per la prima volta i requisiti del Direttore Tecnico per le categorie relative ai Beni Culturali. All'art. 26 si precisa infatti che *"Per i lavori che hanno a oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in Conservazione di Beni Culturali o in Architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione, rilasciati dall'autorità preposta alla tutela"*.

In questi anni la pratica dell'archeologia preventiva costituisce ormai una prassi consolidata, benché sarà solo dal 2004 che la normativa verrà incardinata nel Codice dei Beni Culturali e successivamente negli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti (d.lgs. 163 del 2006), creando i presupposti per una sempre più sistematica partecipazione di professionisti e archeologi alle attività di progettazione e realizzazione delle attività sul campo.

Con il DPR 207 del 5 ottobre 2010, Regolamento del Codice dei Contratti, art 248 comma 5, il direttore tecnico per la categoria OS25 è finalmente un archeologo, in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o dottorato di ricerca in archeologia, analogamente a quanto previsto nell'art 95 del Codice dei Contratti, per l'elaborazione degli studi e delle indagini preliminari per la valutazione archeologica dei progetti di opere pubbliche. Come già ricordato nel corso di questo incontro, il Correttivo al Codice degli Appalti D.lgs.... 31 dicembre 2024, n. 209, che modifica l'allegato II 18 del Codice, riafferma oggi questo requisito per la direzione tecnica dell'OS 25.

<sup>15</sup> DM 15 maggio 1998, n. 304 - Regolamento concernente la nuova tabella delle categorie di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori (in Gazzetta Ufficiale n. 196 del 24 agosto 1998).



È questa del 2010 un'importante tappa nel percorso del riconoscimento professionale degli archeologi nel quale l'archeologia preventiva ha rappresentato un importante catalizzatore, culminato nella modifica del codice dei Beni Culturali, Legge 22 luglio 2014, n. 110, in materia di professionisti dei Beni Culturali e istituzione di elenchi nazionali, quest'ultima attuata solo nel 2019, sebbene essa riguardi anche archivisti, bibliotecari, demotnoantropologi, antropologi fisici, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai Beni Culturali e storici dell'arte.

Credo sia giusto ricordare come a questo riconoscimento professionale abbiano contribuito le associazioni di categoria e, nell'ambito dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di Produzione e Lavoro, il nostro Fabio Faggella, prematuramente scomparso. La normativa ha avuto un effetto sullo sviluppo delle possibilità di lavoro nel settore dell'archeologia per i professionisti e per le società specialistiche, gestite da archeologi, non più in posizione secondaria all'interno di imprese edili. L'obbligatorietà del rapporto contrattuale fra direttore tecnico e impresa ha rafforzato inoltre la posizione dell'archeologo in un rapporto che troppo spesso lo vedeva schiacciato dall'impresa edile. Al termine di questa breve disamina sulle tappe della figura del direttore tecnico e sull'evoluzione dei sistemi di qualificazione, con il progressivo emergere nelle categorie e nella direzione tecnica dell'archeologia e degli archeologi, vorrei mettere in rilievo come nell'Unione Europea i sistemi di qualificazione siano riconducibili a due filoni<sup>16</sup>:

A) qualificazione preventiva obbligatoria degli operatori economici mediante:

1. l'attestato SOA;
  2. il certificato rilasciato da un albo a gestione pubblica;
- B) qualificazione delle imprese gara per gara.

La qualificazione preventiva a carattere obbligatorio è presente oltre che in Italia, a Cipro, in Grecia, in Spagna, in Portogallo, Belgio e Lussemburgo. In Germania, Romania e Polonia sono previsti sistemi di pre-qualificazione obbligatoria solo per alcuni settori. Ma nella gran parte dei paesi, compreso un paese centralista come la Francia, e per il 70% del mercato europeo, la qualificazione è gestita caso per caso dalle singole stazioni appaltanti, richiedendo dossier di qualificazione all'impresa offerente. In questi casi l'amministrazione esamina il dossier presentato dall'impresa ai fini della qualificazione e decide se ammetterla o escluderla dalla gara, dando autonomia decisionale alle stazioni appaltanti cui è affidato il compito di selezionare gli operatori e attribuendo quindi una grande importanza alla specificità del progetto messo in gara.

Analogamente le gare internazionali di progettazione o lavori prevedono una qualificazione gara per gara, sulla base di certificati di lavori analoghi svolti e della disponibilità di uno staff tecnico di specialisti (*key expert*) quali architetti, archeologi, geologi, ingegneri strutturisti, restauratori ecc. con un numero minimo di anni di esperienza, definiti volta per volta per la specifica gara.

Sebbene la figura del direttore tecnico dell'impresa trovi riscontro universalmente, è evidente come in questa seconda modalità la qualificazione sia principalmente legata alle

<sup>16</sup> Vedi in proposito la Tesi di Dottorato di Irene Cocchi, Università Luiss, Dipartimento di Giurisprudenza, anno accademico 2023-2024 "Il sistema di qualificazione degli operatori economici negli appalti pubblici di lavori: possibili scenari futuri".



figure professionali dei *key expert* indicati dall'impresa per l'esecuzione della progettazione o dei lavori e per i quali la stazione appaltante richiede l'impiego esclusivo e costante per tutto il corso dei lavori.

### **Direzione tecnica e direzione tecnica di cantiere, competenze e responsabilità in una impresa archeologica.**

Nella legislazione i riferimenti alla direzione tecnica sono prevalentemente legati al tema della qualificazione dell'impresa, ai requisiti del soggetto che la assume e all'unicità di incarico.

La definizione delle competenze del D.T. è invece allo stesso tempo molto ampia e scarsamente definita. Il Codice degli Appalti 2023, d.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023, Allegato II 12, definisce all'art 25 la direzione tecnica come *"l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante dell'operatore economico, o da più soggetti"*.

Il direttore tecnico, con il legale rappresentante e la governance aziendale nel suo insieme, garantisce l'organizzazione dei lavori e la loro qualità, assumendone le responsabilità in relazione ai suoi requisiti di formazione e di esperienza, acquisiti nella direzione di lavori analoghi e ha un ruolo di rappresentanza dell'impresa nel rapporto con la stazione appaltante. Va anche osservato che il D.T. deve possedere come il legale rappresentante i requisiti di ordine morale di cui all'art. 80, d.lgs. 50/2016.

Nell'indeterminatezza sopra richiamata e in particolar modo nelle aziende di media e grande dimensione, le deleghe e le funzioni specifiche in capo al D.T. molto dipendono dall'organizzazione interna, specie in relazione alla necessità di garantire figure apicali di direzione tecnica per ogni cantiere. La stazione appaltante richiede infatti un referente tecnico dell'impresa con un profilo professionale adeguato al singolo lavoro, abilitato a prendere decisioni e presente con continuità sul cantiere, mentre la normativa sulla sicurezza individua nel direttore di cantiere colui che approva i piani di sicurezza e che, insieme ai preposti, si assume la responsabilità di questi delicati aspetti della gestione del cantiere. Il D.T.C. si interfaccia inoltre con le altre figure presenti in cantiere, quali il Direttore dei lavori e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

È evidente che in una piccola impresa il D.T. può assumere la direzione tecnica di cantiere di tutte le unità operative dell'azienda ma che, in una impresa impegnata contemporaneamente su molti cantieri, ciò risulti impossibile.

Nella Circolare della Direzione Generale del 20.01.2016 che disciplinava fra l'altro la seconda fase delle indagini di archeologia preventiva con l'esecuzione degli scavi (paragrafo 11.2), veniva precisato che al direttore tecnico devono essere affidate dal funzionario archeologo le direttive scientifiche per l'esecuzione dello scavo archeologico e le relative modalità operative nonché la gestione della documentazione scientifica, contemplando tuttavia la possibilità di delegare queste funzioni a un coordinatore con specifica esperienza e capacità professionali coerenti con l'intervento, senza l'obbligo del possesso del diploma di specializzazione o dottorato in archeologia. Anche sul piano del



coordinamento tecnico scientifico del cantiere di scavo, la possibilità della delega a un'ulteriore figura professionale competente da parte del D.T. è quindi ammessa anche nelle linee guida del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Quali sono quindi gli ambiti di intervento in capo al direttore tecnico in archeologia in una azienda strutturata nella quale sono affidati ai direttori tecnici di cantiere l'organizzazione dei lavori, i rapporti con la direzione lavori e scientifica e molte tematiche della sicurezza? Rientrano, a mio avviso, tra i temi specifici che il D.T. per l'archeologia affronta — anche con il contributo dei colleghi dell'azienda — una serie di questioni di carattere generale che fungono da linee guida per l'operato aziendale nella progettazione e nella gestione dei lavori archeologici. Tra queste, a titolo esemplificativo:

1. **Contribuire alla preparazione delle gare di archeologia**, in particolare nella redazione dei migliorativi e nella definizione degli organigrammi di cantiere, costruiti sulla base delle caratteristiche formative, dell'esperienza e della specializzazione del personale, in relazione alle specificità di ciascun progetto.
2. **Promuovere e coordinare l'aggiornamento dei sistemi di documentazione e di gestione dei dati.**

L'archeologia applicata alle infrastrutture e alle opere pubbliche — non solo nell'ambito dell'archeologia preventiva — produce una quantità di informazioni estremamente complessa, con elementi di diversa natura da correlare, la cui gestione può risultare critica nelle fasi conclusive di consegna. In questo ambito rientrano diversi aspetti, tra cui:

- o l'aggiornamento dei sistemi di acquisizione dei rilievi e della documentazione fotografica, con la definizione di standard di precisione e qualità delle immagini;
  - o l'archiviazione sicura dei dati su server o spazi cloud condivisi;
  - o l'utilizzo di sistemi informativi e GIS per la gestione dei database in contesti complessi.
3. **Contribuire all'aggiornamento delle procedure e delle istruzioni operative del Sistema Qualità Aziendale**, al fine di standardizzare le attività di scavo archeologico, di documentazione, di gestione dei reperti e di riversamento della documentazione finale nelle piattaforme istituzionali, come il Geoportale Nazionale di Archeologia e altri sistemi informativi locali.
  4. **Promuovere all'interno dell'azienda l'aggiornamento normativo** relativo all'archeologia preventiva e alla gestione della documentazione.
  5. **Collaborare con i responsabili della sicurezza** per individuare soluzioni sempre più efficienti e avanzate volte a garantire l'esecuzione dello scavo archeologico in condizioni di massima sicurezza.

Abbiamo dunque visto come la figura del Direttore Tecnico archeologo emerga nel quadro del riconoscimento della specificità dei lavori archeologici (categoria OS 25) e della figura professionale dell'archeologo.



Il suo ruolo, strettamente connesso al funzionamento dell'impresa, si articola nell'ambito dell'organizzazione dell'azienda anche in relazione alle deleghe specifiche affidate ai direttori tecnici di cantiere, garantendo coerenza e qualità nell'esecuzione delle attività. La responsabilità del Direttore Tecnico in un'azienda strutturata si colloca quindi su un piano più generale di indirizzo e coordinamento, orientato alla definizione delle strategie operative, all'assicurazione della qualità tecnico-scientifica degli interventi e al mantenimento di elevati standard professionali all'interno dell'impresa.

